

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 27/11/2008 è stato approvato il “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale del Comune di Pioltello” al fine di disciplinare la valorizzazione e la cessione del patrimonio dell’Ente e, segnatamente, di quello non più rispondente alle esigenze istituzionali o, più in generale, ai fini dell’Amministrazione stessa, in un contesto di trasparenza e di economicità;

VISTO l’art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 che prevede espressamente: “i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato”.

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.”

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ritiene necessario specificare alcuni articoli del regolamento comunale per l’acquisizione ed alienazione dei beni immobili comunali;

DATO ATTO che:

- l’art. 10 comma 4, disciplinante "l'aggiudicazione disposta nei confronti di colui che ha presentato l'offerta economicamente più elevata", non considera che per l'alienazione di alcuni beni immobili la cui destinazione andrà ad offrire all'utenza servizi di rilevanza pubblica non deve badare esclusivamente a un guadagno sul prezzo posto a base d'asta ma deve anche considerare la qualità del progetto inerente alla destinazione del bene immobile che viene alienato;

Ritenuto di modificare il “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale del Comune di Pioltello”, emendando l’art. 10 con l’introduzione del comma 4-bis “*Nel caso in cui l’alienazione del bene immobile abbia destinazione a servizi pubblici e sia condizionata dall’obbligo della sottoscrizione di una convenzione redatta ai sensi dell’articolo 11 del Piano dei Servizi, l’aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della sopra evidenziata modifica del “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale del Comune di Pioltello”;

VISTI: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- l’art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

- il vigente Statuto Comunale

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Comunale “.....” con il Verbale n. del

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

DI APPROVARE la modifica al “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale del Comune di Pioltello”, emendando l’art. 10 con l’introduzione del seguente comma 4-

bis: *“Nel caso in cui l'alienazione del bene immobile abbia destinazione a servizi pubblici e sia condizionata dall'obbligo della sottoscrizione di una convenzione redatta ai sensi dell'articolo 11 del Piano dei Servizi, l'aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;*

DI DARE ATTO che il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 comma 4 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione, ovvero dopo la esecutività del presente atto deliberativo e la successiva pubblicazione del regolamento stesso per altri 15 giorni all'albo comunale;

DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei Servizi.

DI DICHIARE all'unanimità, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.